

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"
Via Giacomo Matteotti, n. 12
PORDENONE

PROCEDURA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO DI PERSONALE CONSORTILE

ART. 1

Oggetto

Il presente documento disciplina i requisiti e la procedura di incentivazione all'esodo del personale consortile.

ART. 2

Soggetti beneficiari

Può richiedere l'incentivazione all'esodo, ai sensi della presente procedura, il personale consortile impiegatizio ed operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con un'età anagrafica non superiore a 64 anni.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nella presente procedura si considera l'età del dipendente interessato il giorno di presentazione della relativa domanda al protocollo consortile.

ART. 3

Meccanismo di calcolo dell'incentivazione

Ai soggetti di cui all'articolo precedente che presentino le dimissioni dal Consorzio potrà venire accordata, in base alla sussistenza dei criteri di cui al successivo art.5, una incentivazione massima rapportata alla retribuzione lorda ordinaria e differita ad essi spettante nell'anno in cui detta domanda viene presentata con esclusione di tutte le indennità variabili (ad esempio straordinari, trasferte, reperibilità, contrattazione aziendale).

All'incentivazione di cui al primo comma verrà applicata una diminuzione percentuale così come disposta dal successivo art. 4.

L'incentivazione così determinata assorbe le indennità eventualmente previste dalla contrattazione integrativa aziendale e dagli incentivi all'attività di progettazione previsti dal vigente c.c.n.l., riferita all'ultimo accordo stipulato precedentemente la presentazione della domanda o, qualora già erogata, all'accordo riferito all'anno di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 4

Diminuzione rapportata all'età

L'incentivazione all'esodo verrà diminuita di una percentuale rapportata all'età del richiedente definita come dal sotto elencato prospetto:

ETA' DEL RICHIEDENTE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
fino a 59 anni	0
60 anni	10
61 anni	20
62 anni	30
63 anni	50
64 anni	80

L'età di riferimento viene determinata secondo quanto disposto all'art. 2, 2° comma.

ART. 5
Norme procedurali

La domanda di cui all'art.2 si intende irrevocabile per un periodo di 6 mesi dalla sua presentazione al protocollo consortile.

L'irrevocabilità di cui al comma precedente viene esclusa solamente nell'eventualità di normative sopravvenute che determinino un differimento nel raggiungimento dell'età pensionabile e, quindi, per l'ottenimento della pensione.

Entro tre mesi dalla stessa la Deputazione Amministrativa con propria deliberazione dispone circa l'accoglimento e/o il rigetto della stessa e in caso di accoglimento procede alla quantificazione dell'incentivazione e stabilisce la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'accoglimento della domanda e la quantificazione dell'incentivazione avviene sulla base dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia, idonei a consentire economie di spesa e/o un assetto organizzativo consortile più efficace ed efficiente.

La risoluzione del lavoro dovrà essere successivamente formalizzata con un accordo ex art.411 cpc da stipularsi in sede sindacale o presso la Direzione territoriale del lavoro

ART. 6
Erogazione del beneficio

Le indennità economiche di cui all'art. 2 saranno erogate entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 7
Durata

La presente procedura avrà efficacia fino al 31.12.2020.

ART. 8
Norme di rinvio

Per tutti gli aspetti non previsti dal presente accordo si farà riferimento alla contrattazione nazionale ed aziendale, nonché alla legislazione al momento vigente.

IL PRESIDENTE
(Ezio Cesaratto)